

Codice A1709C

D.D. 7 marzo 2021, n. 198

Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA.



ATTO DD 198/A1709C/2021

DEL 07/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA.

Visto l'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

vista la determinazione dirigenziale n. 134 del 4 maggio 1999 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA di complessivi 172,611 ettari, ubicata nei Comuni di Bozzole e Valenza e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Piero GARDINI, fino al 31 gennaio 2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 11 novembre 2004 con la quale è stata rinnovata l'Azienda faunistico-venatoria, fino al 31 gennaio 2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 1184 del 9 dicembre 2013 con la quale l'Azienda faunistico-venatoria è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2021 a favore del Sig. Piero GARDINI;

vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 10 aprile 2017 di presa d'atto della nomina del Sig. Pietro PIANZOLA a Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA, di complessivi 172,611 ettari e ricadente nei comuni di Bozzole e Valenza, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Sig. Piero GARDINI, dimissionario;

vista l'istanza N. Prot. 00019015 del 28/08/2020, del concessionario Sig. Pietro PIANZOLA, intesa ottenere il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA;

preso atto della dichiarazione resa dal concessionario che nessuna modificazione anche di carattere agro-silvo-pastorale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico venatoria;

preso atto che il Consorzio, ai sensi del verbale di assemblea straordinario repertorio n. 64271 e raccolta n. 14101 del 29 novembre 1996 è valido fino al 29 novembre 2028 e automaticamente rinnovato alla scadenza di otto anni in otto anni;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

vista la nota N. Prot. 00000433 del 08/01/2021 inviata al concessionario di sospensione del procedimento in attesa della valutazione di incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 58 del 9 febbraio 2021 Dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese con la quale si dispone di dare corso formale alla Valutazione Appropriata, allegata alla presente, relativa all'incidenza del progetto «*RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "LAGO DI SARTIRANA"*» sulla ZPS IT1120028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*", di competenza dell'Ente-Parco su delega della Regione Piemonte, dando atto che dalla suddetta Valutazione discende un'incidenza non negativa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia maggiormente dettagliato il "*Programma pluriennale di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale*", prevedendo la ricostituzione di aree naturali (ad esempio mediante l'incremento della siepe prevista e la realizzazione non solo di colture a perdere ma anche di aree a prato polifita permanente o di aree boscate), da concordare con l'Ente-Parco entro 2 mesi dalla data del presente atto;
- non siano effettuate immissioni della specie alloctona Fagiano (*Phasianus colchicus*), all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*".

Le prescrizioni hanno valore di obbligatorietà.

Dato atto che in sede di sopralluogo effettuato in data 4 marzo 2021 dal funzionario incaricato dell'istruttoria l'AFV ha una parte del territorio in Piemonte e una parte in Regione Lombardia. L'insieme delle due parti costituisce un corpo unico dell'AFV autorizzato con 2 distinte concessioni, una della Regione Piemonte, l'altra della Regione Lombardia.

Visti la determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia n. 1006 del 4 giugno 2013 con la quale è stato approvato il rinnovo della concessione dell'azienda faunistico venatoria "Lago di Sartirana 1" con scadenza al termine della stagione venatoria 2021/2022 e il decreto della Regione Lombardia n. 8157 del 17 agosto 2016 di cambio di intestazione dell'AFV a favore del Sig. Pietro Pianzola.

Visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore;

constatato che la richiesta di rinnovo, integrata con la Valutazione di Incidenza, è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31 gennaio 2029;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell' AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA di complessivi 172,611 ettari, ubicata nei Comuni di Bozzole e Valenza e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Pietro PIANZOLA , fino al 31 gennaio 2029.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere

chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Si richiamano inoltre integralmente le prescrizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 58 del 9 febbraio 2021 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese pubblicata all'indirizzo: <http://www.parks.it/albOnline/2021/ZZPCTdocumento54533.pdf>.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)**
Firmato digitalmente da Paolo Cumino